

Roma, 17 Maggio 2016

LAV16136

SM

Oggetto: detassazione dei premi di risultato. Attivazione della procedura telematica per il deposito dei contratti aziendali.

Com'è noto, la Legge di Stabilità 2016 (art.1, comma 182 della Legge 208/2015) ha previsto una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro»), in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro, rinviando ad un decreto interministeriale per la definizione dei predetti criteri di misurazione.

Il decreto interministeriale è stato firmato il 25 Marzo u.s (vedi la nota Conftrasporto LAV16093 del 31 Marzo) e, all'art.5, stabilisce che i contratti di secondo livello che prevedono il beneficio, devono essere depositati presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 gg dalla sottoscrizione. Per i premi di risultato e le partecipazioni agli utili relativi al 2015, l'art. 7.2 fissa un termine di 30 gg dalla pubblicazione del decreto per il deposito dei predetti contratti; tenuto conto che tale pubblicazione è avvenuta sul sito internet del Ministero del Lavoro in data 16 Maggio, ne consegue che **il deposito va eseguito non oltre il 15 Giugno p.v.**

Dal 16 Maggio u.s, il deposito di questi accordi deve avvenire in modalità telematica, per cui non è più necessario recarsi fisicamente presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A questo proposito, gli interessati devono:

- accedere con le loro credenziali all'area riservata del sito internet www.cliclavoro.gov.it;
- compilare il modello informatico con i dati del datore di lavoro, il numero di lavoratori coinvolti, le misure introdotte e gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri fissati;
- infine, allegare il file del contratto in formato pdf.

Al termine della procedura, il modello è automaticamente inviato alla DTL competente; in questo modo, il datore di lavoro dichiara la conformità dell'accordo ai principi fissati nell'articolo 1, commi 182-189 della Legge 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale del 25 Marzo 2016.

Tra le nuove regole, valide per il periodo di imposta 2016, segnaliamo la possibilità di erogare i premi di risultato anche sotto forma di voucher (in formato cartaceo o elettronico) che, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento, possono riguardare beni, prestazioni, opere e servizi esclusi dalla determinazione del reddito imponibile del dipendente (art. 51, comma 2 e 3 del T.U delle imposte sui redditi - DPR 917/1986). Per espressa previsione dell'art.1, comma 184 della Legge 208/2015, i premi così fruiti sono esenti da tassazione, compresa quella sostitutiva del 10% altrimenti applicabile. I voucher devono rispondere ai requisiti fissati sempre dall'art. 6, e quindi: non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non possono essere monetizzati o ceduti a terzi; devono dar diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

